

	EMERGENZA COVID-19	31 marzo 2020
	<u>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</u>	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO CORONAVIRUS

(Titolo X- D. L. 9 aprile 2008) – REV. 01 del 31/03/2020

Azienda: **AUTEC SERVICE S.r.l.**

Sede Legale: **Corso Re Umberto, 10 – 10121 Torino**

Sede Amministrativa ed Operativa: **Via Camillo Cenni, 17 – 10095 Grugliasco (TO)**

Unità Locale Produzione Quadri: **Via Paracca, 12/D – 10098 Rivoli (TO)**

Preparato	RSPP	SCANAVINO Stefano	 <small>SCANAVINO & PARTNERS CONSULENZE AZIENDALI</small>
Visto	RLS	GRECO Stefano DE PAOLA Emanuele	
Visto	Medico Competente	FERRI Marco	
Approvato	Datore di lavoro	BIONDI Gabriele	

	EMERGENZA COVID-19	31 marzo 2020
	<u>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</u>	

INDICE

1. PREMESSA	3
2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO	4
2.1. Metodo di stima del livello di rischio	4
2.2. Applicazione protocolli.....	5
3. ATTIVITÀ SOSPESE	6
4. ATTIVITÀ NON SOSPESE.....	7
5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI PER TUTTI I COMPARTI	8
5.1. Ulteriori misure di prevenzione e protezione settore trasporti e logistica	11
5.2. Ulteriori Misure di prevenzione e protezione cantieri edili (comprese manutenzioni e global service).....	15
5.3. Ulteriori Misure di prevenzione e sicurezza rifiuti (non applicabile nel caso specifico)	17
6. ALTRE ISTRUZIONI	19
7. TIPOLOGIA DI MASCHERINE	20
7.1. Mascherine EN 14683 (cd chirurgiche)	20
7.2. Maschere EN 149	21
7.3. Tabella equivalenza tipologie di mascherine protettive e relative marcature (FFP/NIOSH)	22
7.4. Come mettere, utilizzare, rimuovere e smaltire la mascherina	23
8. ISTRUZIONI ISTITUZIONALI	25
8.1. Ministero della Salute – Come lavarsi le mani	25
8.2. Ministero della Salute – Novo Coronavirus: 10 comportamenti da seguire.....	26
9. CONCLUSIONI	25
10. ALLEGATI	27

	EMERGENZA COVID-19	31 marzo 2020
	<u>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</u>	

1. PREMESSA

Il presente documento, redatto a seguito dell’emanazione del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, analizza il Rischio coronavirus nel luogo di lavoro ed integra il Documento di Valutazione del Rischio.

L’analisi si sofferma sulle diverse misure di prevenzione che possono essere adottate a fronte delle indicazioni del D.P.C.M. 11 marzo 2020.

Il documento può essere inteso, anche, come "Istruzione Operativa di norme di comportamento precauzionali", essendo la presenza del virus, non identificabile in una determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte.

Il rischio da agenti biologici deve essere contestualizzato “durante l’attività lavorativa” dell’organizzazione, e non può essere oggetto di generalizzazione per tutte le attività lavorative / tutte le “mansioni” di una attività lavorativa. Concentrare l’attenzione per tutto ciò che può essere “veicolo per il virus” durante l’attività lavorativa che viene svolta all’interno o all’esterno del perimetro aziendale. Inoltre, la stessa azienda potrebbe essere interessata da “veicoli di virus” provenienti dall’esterno.

È da precisare, inoltre, che alla data della presente, non sono state emanate specifiche disposizioni MLPS, CSR o altri sul rischio biologico da coronavirus sulla epidemia in atto.

Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal **Titolo X** del **D. L. 81/08**.

Ai sensi del Titolo X s’intende per:

- a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule.

	EMERGENZA COVID-19	31 marzo 2020
	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

2.1. Metodo di stima del livello di rischio

N°	Attività	Livello di rischio			
		NA	1	2	3
01	Attività con presenza di pubblico				
02	Attività di trasporto pubblico				
03	Attività di trasporto merci				
04	Attività ambientali/rifiuti				
05	Attività di cantieri				
06	Attività con frequenti incontri persone esterne				
07	Attività con possibili incontri persone esterne				
08	Attività senza incontri persone esterne				
09	Attività con impossibilità di mantenere la distanza di 1/1,5 m tra i lavoratori				
10	Attività con impossibilità di mantenere costantemente la distanza di 1/1,5 m tra i lavoratori				
11	Attività in cui è possibile mantenere costantemente la distanza di 1/1,5 m tra i lavoratori				

Legenda

Rischio **3** (Rosso): Alto

Rischio **2** (Giallo): Medio

Rischio **1** (Verde): Basso

NA: Non applicabile


Come applicare il metodo di stima

Fare un check su tutti i tipi di attività considerando che ogni attività elencata ha un solo livello di rischio (1 o 2 o 3), se il check dà origine a livelli di rischio diversi prendere come riferimento il maggiore.

La presente matrice è strutturata essenzialmente sulla possibilità di contatti tra i lavoratori o lavoratori/personale esterno o pubblico.

	EMERGENZA COVID-19	31 marzo 2020
	<u>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</u>	

2.2. Applicazione protocolli



	EMERGENZA COVID-19	31 marzo 2020
	<u>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</u>	

3. ATTIVITÀ SOSPENSE

DM 22 marzo 2020 ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

- a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole "E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse;
- b) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- c) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- d) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- e) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- f) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- g) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

	EMERGENZA COVID-19	31 marzo 2020
	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	

4. ATTIVITÀ PRODUTTIVE NON SOSPESE

DPCM 22 marzo 2020 così come modificato dal Decreto Ministeriale 25 marzo 2020

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad escl. dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento.
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

Vedi l'elenco completo nel DPCM 22 marzo 2020 allegato alla presente valutazione

	EMERGENZA COVID-19	31 marzo 2020
	<u>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</u>	

5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI PER TUTTI I COMPARTI

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 (14 marzo 2020)

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate, da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro

	EMERGENZA COVID-19	31 marzo 2020
	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	

Check List di Controllo – Valida per Tutti i Comparti produttivi

Descrizione	SI	NO	NA	MISURE ADOTTATE
Sono stati assunti protocolli di sicurezza anti-contagio? (quali ad esempio limitazione degli accessi alle parti comuni quali spogliatoi e mense, limitazione degli spostamenti interni, maggiore turnazione dei lavoratori)	X			Limitazione accessi a parti comuni (spogliatoi, locale mensa, ecc.) Turnazione dei lavoratori Gestione dei terzi in ingresso Vedi Regole comportamentali emergenza Coronavirus del 16/03/2020 allegato al presente documento
Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, sono stati adottati strumenti di protezione individuale?	X			Messa a disposizione di mascherine protettive e guanti monouso per ogni lavoratore
Sono state incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro?	X			Sono state effettuate attività di sanificazione nelle unità locali di Grugliasco e Rivoli. Per tutti i presidi fissi le attività di sanificazione sono state effettuate a cura dei committenti
L'azienda ha informato tutti i lavoratori e chiunque entri in Azienda circa le disposizioni delle Autorità consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili appositi dépliant informativi? (le principali informazioni devono riguardare l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo, l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)	X			Elaborate e divulgate informative secondo quanto previsto dai vari DPCM ministeriali e dal PROTOCOLLO CONDIVISO
Il datore di lavoro ha informato preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS?	X			Elaborate e divulgate informative secondo quanto previsto dai vari DPCM ministeriali e dal PROTOCOLLO CONDIVISO
Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti?	X			Elaborata scheda di autocertificazione per personale terzo che accede in azienda Mantenimento distanza di sicurezza

	EMERGENZA COVID-19	31 marzo 2020
	<u>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</u>	

Descrizione	SI	NO	NA	MISURE ADOTTATE
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati / installati servizi igienici dedicati, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantendo una adeguata pulizia giornaliera?			X	Requisito non applicabile per il tipo di attività aziendale
L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago?	X			Effettuata pulizia giornaliera ambienti di lavoro a cura di impresa esterna. Per tutti i presidi fissi le pulizie sono garantite dal committente.
Sono garantite la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi?	X			Effettuata pulizia giornaliera ambienti di lavoro a cura di impresa esterna. Per tutti i presidi fissi le pulizie sono garantite dal committente.
L'azienda ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani?	X			Sono disponibili dispenser per l'igienizzazione delle mani
Sono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)?	X			Presenza del personale ridotta al minimo tramite utilizzo di smart working e turnazione dei lavoratori
Dove possibile è stata dedicata una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni?			X	Requisito non applicabile per il tipo di attività aziendale
Misure di tutela aggiuntive	X			L'azienda ha stipulato specifica polizza assicurativa con Reale Mutua Assicurazioni nel caso di ricovero di un proprio dipendente per COVID-19

	EMERGENZA COVID-19	31 marzo 2020
	<u>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</u>	

5.1. Ulteriori misure di prevenzione e protezione settore trasporti e logistica

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcooperative, Confrtrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA (20 marzo 2020)

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi. Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto necessario definire ulteriori misure.

Il documento prevede adempimenti per ogni specifico settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate e precisamente:

7. Settore aereo;
8. Settore autotrasporti merci;
9. Settore trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse
10. Settore ferroviario
11. Settore marittimo e portuale
12. Settore trasporto non di linea

Sono previsti adempimenti comuni in ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate.

	EMERGENZA COVID-19	31 marzo 2020
	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	

Check List di Controllo (non applicabile nel caso specifico)

ADEMPIMENTI COMUNI AMBITO TRASPORTISTICO, COMPRESA LA FILIERA DEGLI APPALTI FUNZIONALI AL SERVIZIO ED ALLE ATTIVITÀ ACCESSORIE E DI SUPPORTO CORRELATE				
Descrizione	SI	NO	NA	MISURE ADOTTATE
Prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.)			X	Non previste
La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).			X	Non previste
Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri			X	Non previste
Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).			X	Non previste
Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanza tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.			X	Non previste
Per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile			X	Non previste
Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.			X	Non previste
Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.			X	Non previste
Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio.			X	Non previste
Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso di spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per l'applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio			X	Non previste

	EMERGENZA COVID-19	31 marzo 2020
	<u>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</u>	

ADEMPIMENTI SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI				
Descrizione	SI	NO	NA	MISURE ADOTTATE
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l'accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.			X	Non previste
Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l'utilizzo di mascherine e guanti.			X	Non previste
Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto, è comunque necessario l'uso delle mascherine			X	Non previste
Assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.			X	Non previste

	EMERGENZA COVID-19	31 marzo 2020
	<u>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</u>	

ADEMPIMENTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSI				
Descrizione	SI	NO	NA	MISURE ADOTTATE
L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.			X	Non previste
Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.			X	Non previste
Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.			X	Non previste
Sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.			X	Non previste

	EMERGENZA COVID-19	31 marzo 2020
	<u>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</u>	

5.2. Ulteriori Misure di prevenzione e protezione cantieri edili (comprese manutenzioni e global service)

Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il Contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili (19 marzo 2020)

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

	EMERGENZA COVID-19	31 marzo 2020
	<u>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</u>	

Check List di Controllo – Attività di cantiere e manutenzioni

Descrizione	SI	NO	NA	MISURE ADOTTATE
È attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza	X			Adozione di misure di smart working e turnazione sui cantieri manutentivi
Sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere	X			Incentivate ferie e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva
Sono sospese quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate	X			Attività sospese dai committenti
Sono assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio	X			Elaborate e divulgate informative secondo quanto previsto dai vari DPCM ministeriali e dal PROTOCOLLO CONDIVISO
Sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere			X	
Sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere			X	
Si favoriscono intese tra organizzazioni datoriali e sindacali			X	

	EMERGENZA COVID-19	31 marzo 2020
	<u>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</u>	

5.3. Ulteriori Misure di prevenzione e sicurezza rifiuti (non applicabile nel caso specifico)

Protocollo d'intesa misure preventive anti-contagio COVID-19 indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro (19 marzo 2020)

Il giorno 19 marzo 2020, le Parti sottoscritte Utilitalia Cisambiente Lega Coop Produzione e Servizi A.G.C.I. Servizi CONFCOOPERATIVE FISE ASSOAMBIENTE e le OO.SS. FP- CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e FIADEL, in qualità di Parti stipulanti i CCNL 10 luglio 2016 e 6 dicembre 2016 per i servizi ambientali, si sono incontrate in modalità telematica per esaminare la difficile situazione che ha coinvolto il Paese a seguito dell'evoluzione dello scenario epidemiologico causato dal COVID-19, con particolare riferimento alle misure da adottare nel settore del ciclo dei rifiuti, al fine di tutelare i lavoratori impiegati, garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale e contribuire al superamento dell'emergenza sanitaria.

Check List di Controllo

Descrizione	SI	NO	NA	MISURE ADOTTATE
Sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili garantendo comunque la continuità dei servizi essenziali come individuato nelle prescrizioni legislative di emergenza			X	Non previste
Privilegiare, ove operativamente possibile, la modalità di lavoro del lavoro agile, limitando in maniera diffusa la presenza in azienda dei lavoratori addetti alle attività di tipo tecnico/amministrativo che vengono svolte normalmente in ufficio e che possono essere svolte in modalità a distanza			X	Non previste
Attivare l'utilizzo delle ferie e dei congedi retribuiti pregressi o maturati, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, previa consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 2 del CCNL 10 luglio 2016 e del CCNL 6 dicembre 2016, al fine di consentire ai dipendenti la cui prestazione non sia necessaria, neanche in modalità di lavoro agile, l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione e ridurre le attività non indispensabili			X	Non previste
Esauriti gli strumenti precedenti, per la riduzione delle attività non indispensabili attivare gli ammortizzatori sociali di legge, anche alla luce delle disposizioni emanate o emanante con riferimento all'emergenza COVID-19			X	Non previste
Al fine di evitare il contagio tra i dipendenti, le aziende diffondono norme di buone pratiche di igiene, fornendo informazioni necessarie e dotando ogni sede di dispenser a soluzione idroalcolica e di prodotti per la sanificazione personale, oltre che operando nell'organizzazione del lavoro e dei turni per diminuire le occasioni di contatto tra i lavoratori. Le aziende effettuano azioni di sanificazione, con frequenza e processi adeguati, sentito il medico competente, dei mezzi, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro (uffici, spogliatoi, bagni aziendali, ecc.); nel caso in cui le aziende, per motivi estranei alle proprie disposizioni, fossero impossibilitate a reperire il materiale ne devono dare immediata comunicazione al Comitato per la verifica e l'attuazione del Protocollo ed alle Autorità competenti			X	Non previste

	EMERGENZA COVID-19	31 marzo 2020
	<u>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</u>	

Descrizione	SI	NO	NA	MISURE ADOTTATE
Nell'organizzazione del lavoro, favorire al massimo il lavoro in singolo degli addetti e, ove non sia possibile, operare nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020 (distanza interpersonale di almeno un metro) e tenendo altresì conto delle indicazioni di cui all'art. 16, comma 1 del DL 17 marzo 2020, n. 18			X	Non previste
Chiedere alle Amministrazioni competenti la sospensione e/o limitazione di tutte le attività non essenziali e che comportino un contatto diretto fra operatore e cittadino, fermo restando che le operazioni che prevedano il contatto con l'utenza vanno condotte secondo le modalità di cui all'Allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020			X	Non previste
Aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione da SARSCoV-2 e le relative procedure interne, coerentemente con le indicazioni emesse in tal senso dalle autorità sanitarie e le disposizioni normative pro tempore vigenti			X	Non previste
Verificare, in collaborazione con l'RSPP, il Medico Competente, e consultando gli RLS, la rispondenza del DVR (e dei DUVRI, nei riguardi delle aziende in appalto) così aggiornato agli interventi conseguenti e ai protocolli di prevenzione adottati			X	Non previste
Le aziende titolari del servizio di raccolta informano i cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti come da disposizione delle autorità sanitarie			X	Non previste
Proseguimento della sorveglianza sanitaria dei lavoratori (D.Lgs. n.81/2008 ss.mm., artt.25 e 41)			X	Non previste

	EMERGENZA COVID-19	31 marzo 2020
	<u>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</u>	

6. ALTRE ISTRUZIONI

Misure di Prevenzione Generali da Adottare

ORGANIZZAZIONE ROTAZIONE DEL PERSONALE IN MODO DA RIDURRE LA PRESENZA CONTEMPORANEA DI PIÙ PERSONE ALL'INTERNO DELLO STESSO AMBIENTE	→	
FORNITURA GEL O PRODOTTI DISINFETTANTI PER LE MANI	→	
AFFISSIONE CARTELLONISTICA INDICAZIONI CHE RICORDINO DI MANTENERE LA DISTANZA DI 1 METRO PREVISTA DAL D.P.C.M 11 MARZO 2020	→	
LIMITAZIONE TRASFERTE/SPOSTAMENTI	→	
DIVIETO DI CONTATTI NON STRETTAMENTE NECESSARI CON FORNITORI/VISITATORI/ALTRO PERSONALE ESTERNO	→	
LIMITAZIONE SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEI SITI	→	
LIMITAZIONE ACCESSI SPAZI COMUNI (EVENTUALE CHIUSURA SPAZI COMUNI SE NON STRETTAMENTE NECESSARI: MENSE, LOCALI RIPOSO, ECC...)	→	

	EMERGENZA COVID-19	31 marzo 2020
	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	

7. TIPOLOGIA DI MASCHERINE

In accordo al Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 del 14 marzo 2020 in tutti gli ambienti di lavoro in cui non è possibile rispettare la distanza interpersonale minima di 1 metro devono essere utilizzate le mascherine.

Di seguito vengono descritte le principali tipologie di uso più comune.

7.1. Mascherine EN 14683 (cd chirurgiche)

Le maschere facciali ad uso medico EN 14683 devono essere marcate CE in accordo con Direttiva 93/42/CEE o Regolamento (UE) 2017/745 (applicabile a decorrere dal 26 maggio 2020, entrato in vigore il 25 maggio 2017).

Le maschere facciali ad uso medico specificate nella presente norma europea sono classificate in due tipi (Tipo I e Tipo II) secondo l'efficienza di filtrazione batterica, mentre il Tipo II è ulteriormente suddiviso a seconda che la maschera sia resistente o meno agli spruzzi.

La "R" indica la resistenza agli spruzzi.

Prova	Tipo I ^{a)}	Tipo II	Tipo IIR
Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Pressione differenziale (Pa/cm ²)	< 40	< 40	< 40
Pressione di resistenza agli spruzzi (kPa)	Non richiesto	Non richiesto	Non richiesto
Pulizia microbica (ufc/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

^{a)} Maschere facciali ad uso medico di tipo I dovrebbero essere utilizzate solo per i pazienti e per altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche. Le maschere di tipo I non sono destinate all'uso da parte di operatori sanitari in sala operatoria o in altre attività mediche con requisiti simili.

Tabella 1 - UNI EN 14683:2019 - Requisiti di prestazione per le maschere facciali ad uso medico



	EMERGENZA COVID-19	31 marzo 2020
	<u>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</u>	

7.2. Maschere EN 149

Le semimaschere filtranti sono classificate in base alla loro efficienza filtrante e della loro perdita di tenuta verso l'interno totale massima.

Sono previste tre classi di dispositivi:

- FFP1
- FFP2
- FFP3






La protezione offerta da un dispositivo FFP2 o FFP3 include la protezione offerta dal dispositivo di classe o classi inferiori.




Figura 1 - Mascherina EN 149:2009 - Esempio FFP3 con valvola

7.3. Tabella equivalenza tipologie di mascherine protettive e relative marcature (FFP/NIOSH)

FFP vs N

Respiratore Standard	Capacità filtro (rimuove il x% di tutte le particelle con diametro di 0,3 micron o superiore)
FFP1 	80%
FFP2 	94%
N95 	95%
FFP3 	99,95%
N100 	99,97%




7.4. Come mettere, utilizzare, rimuovere e smaltire la mascherina


- 1. prima di indossare la mascherina,
lavati le mani con acqua e sapone o
con una soluzione alcolica**




- 2. copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e che aderisca bene al volto**




1



2



3



4



5




6

1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l'alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello stringinaso.
2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all'interno di ciascun lembo.
3. Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l'altra mano entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l'alto e tirare gli elastici sopra il capo. 4. Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi.
5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.
6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non modificarne la tenuta

- 3. evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani**



- 4. quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; in quanto maschere mono-uso**



- 5. toglì la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani.**



8. CONCLUSIONI

Il Presente Documento Integra il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'Art. 17 del D. Lgs. 81/2008 in relazione al rischio COVID-19, esso è valido fino a quando non siano variate attività/mansioni dell'Azienda o apportate modifiche delle disposizioni applicate e comunque fino al termine dell'emergenza.

9. ISTRUZIONI ISTITUZIONALI

9.1. Ministero della Salute – Come lavarsi le mani



Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!



Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

 <p>0 Bagna le mani con l'acqua</p>	 <p>1 applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani</p>	 <p>2 friziona le mani palmo contro palmo</p>
 <p>3 il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa</p>	 <p>4 palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro</p>	 <p>5 dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro</p>
 <p>6 frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa</p>	 <p>7 frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa</p>	 <p>8 Risciacqua le mani con l'acqua</p>
 <p>9 asciuga accuratamente con una salvietta monouso</p>	 <p>10 usa la salvietta per chiudere il rubinetto</p>	 <p>11 ...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.</p>

9.2. Ministero della Salute – Novo Coronavirus: 10 comportamenti da seguire



NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

- 1 Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10 In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020

	EMERGENZA COVID-19	31 marzo 2020
	<u>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</u>	

10. ALLEGATI

- Regole comportamentali-DVR-COVID-19 -16032020
- DPCM 22 marzo 2020
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 (14 marzo 2020)
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica (20 marzo 2020)
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili (19 marzo 2020)
- Protocollo d'intesa misure preventive anti-contagio covid-19 indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro (19 marzo 2020)



SCANAVINO & PARTNERS
CONSULENZE AZIENDALI